

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "PICCOLI AZIONISTI AEROLINEE SICILIANE SOCIETA' COOPERATIVA".**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "PICCOLI AZIONISTI AEROLINEE SICILIANE" Società Cooperativa.

**ART. 2) SEDE DELLA SOCIETA' E DOMICILIO DEI SOCI**

La società ha sede in Catania.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque uffici senza stabile rappresentanza, ovvero trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in altro Comune.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

**ART. 3) DURATA**

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilasessanta, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberati dall'assemblea dei soci.

**ART. 4) SCOPO**

La società non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, opera secondo criteri mutualistici e svolge la propria attività in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Lo scopo che i soci della società intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata è:

- la partecipazione in forma associata agli organi di gestione della costituenda Aerolinee Siciliane S.p.A. (di seguito denominata "AS");

- ottenere tutti i vantaggi economici e convenzionali derivanti dalla qualifica di socio di "AS", anche a seguito di specifici accordi.

- procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;

- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite

dall'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi di legge.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

#### **ART. 5) OGGETTO**

Costituisce oggetto sociale della società - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e degli interessi dei soci, delle cui prestazioni di lavoro la società medesima si avvale in via prevalente - l'attività di:

- acquisto e gestione di partecipazioni in imprese aventi ad oggetto l'attività di trasporto aereo nazionale e internazionale;

- gestione di servizi di trasporto aereo di persone e di cose in ambito nazionale e internazionale;

- gestione di servizi aeroportuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di trasporto mediante autobus e navette da e per gli aeroporti e il servizio navetta all'interno degli aeroporti, l'attività di carico, scarico, smistamento e custodia merci e bagagli, la gestione delle attività di hostess e steward, sicurezza e guardiania, servizi di biglietteria e prenotazione aerea, agenzia di viaggio, prestazione di servizi alberghieri in maniera diretta ovvero in convenzione, gestione di servizi di noleggio di auto e motoveicoli, gestione di servizi di sosta breve o di parcheggio di auto e motoveicoli;

- prestazione di servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di mezzi di trasporto aereo, l'acquisto e la vendita dei relativi ricambi, l'attività di manutenzione civile ed impiantistica in genere, l'attività di prestazione di servizi di pu-

lizia.

In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente. La società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi.

La società, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, e quindi in via meramente occasionale, può compiere tutte le operazioni negoziali ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la registrazione e l'utilizzazione di marchi per pubblicizzare i propri servizi, con esclusione di qualsiasi operazione vietata, svolta da e nei confronti del pubblico. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari

connesse alle attività principali, inoltre potrà intraprendere convenzioni, accordi, joint-venture, partnership con altre società, persone fisiche, enti, associazioni, atenei e istituti di qualsiasi ordine e grado, pubblici o privati, per la realizzazione di studi, progetti e sperimentazioni con il coinvolgimento anche di studenti e docenti; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi; potrà assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c..

La società potrà ricorrere al credito bancario ordinario, agevolato, al leasing, al credito in valute estere nonché partecipare a bandi nazionali ed europei.

#### **ART. 6) SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che rispondono alle finalità di cui al presente statuto ed all'oggetto della società e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali; possono essere soci sovventori anche le persone giuridiche.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente

all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce con la società un ulteriore e distinto rapporto in una delle forme di cui all'art. 4) del presente statuto, tramite apposito atto stipulato tra le parti e disciplinato dai regolamenti interni.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono soci della cooperativa:

- i soci fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione della società cooperativa;

- i soci fruitori, i quali fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa;

- i soci sovventori, i quali effettuano particolari conferimenti all'interno della società.

Il regolamento interno della società può altresì prevedere ulteriori categorie di soci nonché prevedere particolari diritti connessi alle diverse categorie di soci.

#### **ART. 7) AMMISSIONE DEL SOCIO**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha de-

ciso l'adesione;

b) la quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice civile;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Contestualmente alla richiesta di ammissione, l'aspirante socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, l'importo della quota e il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

La decisione sull'ammissione di un nuovo socio, spettante all'organo amministrativo, deve essere comunicata all'interessato. In caso di diniego, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato con contestuale rimborso del versamento.

L'aspirante socio può richiedere la revisione della decisione secondo le norme del codice civile.

In caso di diniego, la domanda di ammissione può essere rinnovata.

La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro dei soci.

#### **ART. 8) OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci ammessi sono obbligati:



a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale so-  
prapprezzo con le modalità e nei termini previsti dall'organo  
amministrativo e dal presente statuto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-  
berazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

**ART. 9) SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN  
SOCIO**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per cau-  
sa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

**Recesso**

I soci possono recedere dalla società - secondo le modalità  
previste dall'art. 2532 del codice civile - nei casi previsti  
dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'am-  
missione. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-  
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-  
la domanda. Quanto ai rapporti mutualistici del socio receduto  
con la società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-  
sercizio in corso, ove comunicato almeno tre mesi prima della  
chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo ove  
comunicato successivamente.

**Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confron-  
ti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-

ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione diventa efficace, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci e determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

### **Morte del socio**

In caso di morte del socio, fatto salvo il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2534 del codice civile, gli eredi possono chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto. In caso di pluralità di eredi, essi devono

nominare un rappresentante comune.

La liquidazione della quota del socio, comprensiva dell'eventuale soprapprezzo - purché effettivamente versato e non capitalizzato - e degli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 16) del presente statuto, avviene in conformità alle previsioni dell'art. 2535 del codice civile.

L'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso della quota del socio uscente, con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsabili nei confronti della società nei termini di cui all'art. 2536 del codice civile.

#### **ART. 10) PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE**

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio, costituito:

- a) dal capitale sociale, di ammontare variabile, formato da un numero illimitato di quote;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16);
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal soprapprezzo e dalle quote di liquidazione eventualmente non rimborsate, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione;

zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

#### **ART. 11) QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Nessun socio può possedere una partecipazione al capitale sociale il cui complessivo valore sia inferiore o superi i minimi e massimi stabiliti dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **Trasferimento delle quote**

Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del-

l'organo amministrativo, come disciplinata dall'art. 2530 del codice civile. A tal fine, il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

#### **ART. 12) SOCI SOVVENTORI**

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, sia persone fisiche che persone giuridiche o altri enti che investano risorse nell'attività imprenditoriale della cooperativa per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I rapporti tra la società e i soci sovventori sono disciplinati da un apposito Regolamento che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum deliberativo previsto per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### **ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove - purché in Italia - mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci risultante dal libro soci o comunicato all'organo amministrativo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere inoltre prevista una data ulteriore di seconda convocazione, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, salvo quanto previsto dallo statuto;
- 3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 4) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo;

5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche dello statuto sociale è comunque richiesto il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti la maggioranza della compagine della società quale risultante dal Libro Soci, salvi i maggiori quorum previsti dalla legge per particolari decisioni; per le decisioni di adeguamento dello statuto a normative di legge, l'assemblea delibera con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria.

L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche collegati con mezzi audiovisivi, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante, ma in tutti i luoghi audio e video collegati deve essere predisposto il foglio delle presenze.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ad ogni socio spetta un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, da conservare agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo Amministrativo o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee che modificano l'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile, integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

#### **ART. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri.



I soci fondatori hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione; all'assemblea speciale dei soci fondatori deputata alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni statutarie previste per l'assemblea ordinaria dall'art. 13 del presente Statuto.

In sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione: a tal fine ciascuno dei soci provvede in sede assembleare alla manifestazione di una singola preferenza e sono nominati alla carica di Consiglieri i soggetti che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze, purché tale numero di preferenze corrisponda al quorum deliberativo previsto per l'assemblea che provvede alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente; il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto dai soci fondatori in sede di costituzione.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un massimo di tre esercizi sociali. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente dell'organo Amministrativo, nonché, qualora nominato, all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle attribuzioni delegategli, salva diversa disposizione della delibera di delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni - ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381, comma 4 c.c. - ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; l'organo amministrativo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima

di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere di un giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

#### **ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO**

La nomina dell'organo di controllo e la relativa composizione sono disciplinate dalla legge tempo per tempo vigente.

In sede di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Si applicano all'organo di controllo le norme previste in materia di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **ART. 16) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto e in particolare dall'articolo 2513 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento,

anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad integrazione delle retribuzioni delle prestazioni dei soci, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni di legge;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-

trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

In caso di particolare complessità, è possibile una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine per l'approvazione del bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge.

#### **ART. 17) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies del codice civile dovrà procedere alla nomina di uno più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 18) QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE**

La cooperativa è a mutualità prevalente, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti da parte dei soci.

L'organo amministrativo documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-otties del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per gli aggiornamenti normativi dell'atto costitutivo.

#### **ART. 19) REGOLAMENTI INTERNI E RINVIO**

Alla società, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n° 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni eventualmente adottati e dalle norme del codice civile richiamate, valgono le vigenti norme delle leggi speciali sulla Cooperazione.